

Progressivo N° 97

Verbale N° 13

Prot. Gen.le N° 65830/2010



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2010

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 20/10/2010, n° 94591, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,30 con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco – Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe I/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 40 + 1 - in carica n° 40 + 1 - intervenuti n° 40

1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO
2. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

3. ALBERGHINI Erika
4. BALESTRA Enrico
5. BARBIRATI Raffaele
6. BRAGHIROLI Giannantonio
7. BRANCALEONI Mirko
8. BRANDANI Enrico
9. BREGOLA Irene
10. CAVALLARI Liliano
11. CAVICCHI Francesca
12. CAVICCHI Giovanni
13. CIMARELLI Luca
14. CIVOLANI Daniele
15. CORAZZARI Cristina

16. CRISTOFORI Tommaso
17. DE ANNA Alex
18. DRAGOTTO Giorgio
19. DURANTE Enzo
20. FERRARI Annalisa
21. FIORBELLI Donato
22. FORTINI Antonio
23. LEVATO Francesco
24. LODI Simone
25. LUCCI Marco
26. MERLI Simone
27. NARDELLA Luca
28. PAVONI Antonio

29. PORTALUPPI Francesco
30. PULVIRENTI Silvia
31. RENDINE Francesco
32. RESCA Giulia
33. RICCIARDELLI M. Adelina
34. SASSO Giorgio Scalabrino
35. TAFURO Antonio
36. TALMELLI Alessandro
37. TAVOLAZZI Valentino
38. TOSI Ruggero
39. VACCARI Luca
40. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta
2. MARESCOTTI Deanna
3. MASIERI Luciano
4. SAPIGNI Chiara
5. ZADRO Rossella

SCRUTATORI NOMINATI: CAVALLARI – CIMARELLI – LUCCI

Visto della Ragioneria

(O M I S S I S)

Variante al Regolamento Edilizio riguardante l'abrogazione dell'art. 77 – Chioschi, Edicole, Distributori di carburanti – e la modifica degli artt. 99, 100, 101 e 102 riguardanti la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Inviata copia:

- Servizio Qualità Edilizia
- Direttore Tecnico (Ing. Rossi)
- Settore Pianificazione
- Servizio Commercio
- Ufficio Protocollo
- Staff Direttore Generale
- Informacittà
- Ufficio Presidenza C.C.

PUBBLICARE per 15 giorni dal 26 OTT. 2010

20/11/2010

655

65830/10

Il Presidente dà la parola all'Ass. Fusari la quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si hanno gli interventi dei Cons.ri Tavolazzi, Cristofori (che dà lettura di un Emendamento all'art. 100), Cavallari, Fortini, Brandani, Presidente del Consiglio, Cavicchi G. nonché la replica degli Assessori Fusari e Marescotti. Per dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Cavallari, Tavolazzi, Zardi e Sasso.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato Emendamento proposto dal Cons.re Cristofori:

Si chiede di variare l'art. 100 – comma 3 – dopo la parola il paesaggio sostituire la frase che segue con: “deve essere condiviso dalla Giunta Comunale, comunicato al Consiglio Comunale e agli Ordini Professionali”.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 40

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 40

VOTI FAVOREVOLI: N° 26

VOTI CONTRARI: N° 6 (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Cavallari, De Anna, Lodi e Tavolazzi)

ASTENUTI: N° 8 (Cons.ri Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Dragotto, Fortini, Levato, Rendine e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvato l'Emendamento.

Quindi il presidente pone ora in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale, così come emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 77 del vigente Regolamento Edilizio comunale disciplina la realizzazione di chioschi, edicole e distributori di carburanti, sia per l'aspetto edilizio che per quello relativo alla concessione di suolo pubblico;

- che il comma 14 del citato art. 77 pone dei limiti di superficie agli interventi di ampliamento di chioschi e non consente di rilasciare nuove autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che

regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto nell'intero territorio comunale;

- che con atto di Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 50932 dell'1/12/2003 è stato modificato ed integrato il citato l'art. 77 del Regolamento Edilizio, introducendo deroghe al comma 14 che prevedono l'individuazione degli interventi edilizi ammessi (comma 10), e la possibilità di rinnovo delle concessioni esistenti (comma 15), anche prima dell'approvazione del Piano Programma;

- che l'approvazione del Piano Programma di cui al comma 14 non è ancora avvenuta, in quanto la redazione del Piano richiede uno studio complesso delle esigenze del territorio;

- che la redazione del Piano è ancora lontana dalla conclusione;

- che, nonostante le integrazioni apportate dal comma 10 e 15, non possono essere istruite nuove richieste di installazione di chioschi,

- che, successivamente alla approvazione del vigente Regolamento Edilizio (anno 1998) sono state urbanizzate nuove aree ed edificati nuovi complessi residenziali in varie zone della Città;

- che tali nuove zone hanno bisogno di essere servite da strutture commerciali variamente intese, comprese quelle disciplinate dall'art. 77 del R.E. e quelle esistenti hanno esigenze di ammodernamento;

- che la disciplina dei chioschi e delle edicole è opportuno venga trattata in uno specifico Regolamento, diverso da quello edilizio, che affronti non solo i problemi edilizi e di decoro, ma anche quelli di gestione e rinnovo dei permessi di occupazione di suolo pubblico e le relative sanzioni in caso di inadempimento alla concessione di occupazione;

- che le richieste di nuove attività commerciali in nuovi chioschi su suolo pubblico non possono essere accolte per le motivazioni anzidette;

- che l'opportunità di creare nuove occasioni lavorative rientra nelle priorità dell'Amministrazione comunale, particolarmente in questo momento di difficoltà economica generale e di occupazione;

RITENUTO urgente dare risposte a queste richieste rimuovendo la condizione che impedisce la concessione d'uso di suolo pubblico per chioschi ed edicole, fermo restando le norme di tutela degli interessi pubblici quali quello storico architettonico, di viabilità e sicurezza, di tutela del verde, etc.;

RITENUTO altresì di modificare, con l'occasione, alcuni aspetti concernenti il funzionamento e la composizione della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, e precisamente:

- il testo dell'art. 99 (Composizione e nomine della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio), nel senso di consentire la presenza, come semplici auditori, dei rappresentanti degli Ordini professionali facenti parte della Consulta per l'Edilizia e il Territorio, di un rappresentante della Commissione Tecnica Accessibilità

e dell'Autorità amministrativa comunale (Sindaco o Assessore delegato) per meglio monitorare l'andamento della attività edilizia sul territorio comunale; il Presidente della Commissione viene individuato nel Capo Settore della struttura organizzativa edilizia ed urbanistica che tratta i titoli edilizi. In sua assenza potranno sostituirlo i dirigenti dei Servizi del Settore o il Responsabile del SUE;

- il testo dell'art 100 (Dichiarazione di Indirizzi) nel senso che la Dichiarazione di Indirizzi viene condivisa dalla Giunta, anziché prevederne la formale approvazione da parte del Consiglio comunale;
- il testo dell'art. 101 – (Competenze della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio), nel senso che gli interventi che sono sottoposti al parere della Commissione sono riferiti a quelli elencati all'art. 18 in omogeneità alla variante approvata il 20 aprile 2009;
- il testo dell'art. 102 - Disciplina generale del funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nel senso di consentire alla Commissione richieste di integrazioni e di rispondere del proprio operato alla Giunta o al Consiglio comunale se richiesto da tali Organi.

CONSIDERATO:

- che gli Uffici stanno avviando lo studio per l'approvazione di un nuovo Regolamento per l'autorizzazione di Chioschi ed Edicole;
- che l'art. 77 del Regolamento Edilizio tratta marginalmente dei distributori di carburante;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

SENTITE le Circostrizioni ai sensi dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Qualità Edilizia espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, avendo la Ragioneria segnalato che la presente non ha rilevanza contabile;

SENTITE la Giunta Comunale e la 3[^] Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di approvare la variante al vigente Regolamento Edilizio consistente nell'abrogazione dell'articolo 77.
- di **modificare il testo dell'art. 99 aggiungendo i nuovi commi 6 e 7** secondo il seguente testo:
 - *Comma 6:* Al fine di monitorare l'andamento dell'attività edilizia ed urbanistica sul territorio, il Sindaco e/o l'Assessore delegato possono presenziare alle sedute della CQ.;

- *Comma 7*: Può altresì presenziare alle sedute della CQ un rappresentante della Commissione Tecnica Accessibilità (CTA) istituita con Delibera di Giunta del 20 maggio 2008 n. 40619, **eliminando le parole**: “*degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri*” al comma 5;
- di **modificare il testo dell'art. 99 sostituendo, al comma 2, il punto** “*da un dirigente comunale esperto in materia edilizia ed urbanistica*” **con il punto** “*dal Capo Settore della struttura urbanistico edilizia competente, in qualità di Presidente; in assenza del Capo Settore il ruolo di Presidente è assunto da uno dei dirigenti dei Servizi del Settore o dal Responsabile del SUE*”;
- di **modificare il testo dell'art. 100 aggiungendo al primo comma le parole**: “*si dota di*”; al terzo comma aggiungere le parole “*è condiviso dalla Giunta Comunale*” al posto di “*approvato dal Consiglio Comunale*” ed **eliminando** le parole “*entro 30 giorni dal suo insediamento*”;
- di **modificare il testo dell'art. 101 aggiungendo le parole** “*nei casi di cui all'art. 18 del presente regolamento*”; **eliminando** le seguenti parole: “*interventi di cui all'art. 3 comma 1 della L.R. 31/02 ovvero negli*”; “*interventi di risanamento conservativo e restauro sottoposti a Permesso di costruire*”; “*interventi di abbattimento barriere architettoniche in edifici aventi valore storico ed architettonico*”; “*interventi sottoposti a Permesso di costruire e loro varianti essenziali*” ed il **comma 4** “*Nel caso di interventi sottoposti al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza ai BB.AA. la Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio ricerca preventivamente il concerto con la Soprintendenza competente*”;
- di **modificare il testo dell'art. 102 aggiungendo le parole** “*La Commissione, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative modifiche progettuali, può rinviare l'esame del progetto specificando le integrazioni e/o modifiche richieste*” e “*La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, se richiesto, rende conto alla Giunta ed al Consiglio Comunale della propria attività*”, ed **eliminando le seguenti parti**:
 - “*con invito scritto*”;
 - “*La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è chiamata ad esprimersi successivamente all'istruttoria formale o, quando previsto, a quella di merito svolta dagli Uffici comunali competenti. Sono sottoposti al parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio solo i progetti conformi alle norme.*”;
 - “*La Commissione per la Qualità edilizia ed architettonica rende conto al Consiglio Comunale della propria attività attraverso un rapporto annuale.*”;
 - “*Periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio illustra, in seduta congiunta, l'attività svolta alla Consulta per l'Edilizia ed il Territorio.*”

ALLEGATO

**Stralcio del vigente Regolamento Edilizio
(art 77 che viene abrogato)**

ART. 77

CHIOSCHI, EDICOLE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1 Sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i chioschi, le edicole ed i distributori di carburante. La loro realizzazione è subordinata al rilascio di concessione edilizia.
- 2 Le domande di installazione debbono essere corredate di progetto in scala 1:50 o 1:20 contenente piante, tutti i prospetti, planimetria quotata con indicazione del luogo di insediamento, indicazioni dell'area di ingombro ed eventuale sistemazione esterna, relazione descrittiva delle tecniche di esecuzione, dei materiali, colore e tipo di illuminazione nonché documentazione relativa al sistema degli scarichi ed eventuale concessione di occupazione suolo pubblico. Dovrà essere prodotta attestazione circa l'inesistenza di impianti a rete nel sottosuolo interessato all'intervento.
- 3 La superficie dei chioschi per l'esercizio di attività commerciali posti su area pubblica non può superare i mq 20 di superficie coperta. Sarà consentito il superamento di tale superficie nel caso in cui i piani commerciali o altre norme prescrivano una superficie minima superiore per una sola tabella merceologica. In tal caso la superficie massima consentita sarà calcolata maggiorando il minimo del 25%.
- 4 Per i chioschi adibiti ad attività commerciali per la vendita di bevande e gelati, l'eventuale superficie da destinare a tavoli all'aperto dovrà avere caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto e sarà definita caso per caso. Tale superficie non può essere recintata in modo alcuno con elementi fissi ne' essere pavimentata con massetto di cemento o asfalto. Le eventuali pavimentazioni debbono essere realizzate con elementi prefabbricati posti in opera di norma a secco e facilmente rimovibili, come quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti o semplice strato di ghiaia in natura.
- 5 Per le attività commerciali di tipo alimentare la superficie di vendita deve essere contenuta all'interno della superficie coperta.
- 6 Per i chioschi esistenti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è ammesso il superamento dei limiti di superficie di cui al presente articolo, all'esclusivo fine di dotare l'attività di servizi igienici. Comunque tale ulteriore superficie non dovrà superare i mq. 6.
- 7 I chioschi debbono essere realizzati di norma in arretramento di almeno m. 3,00 dal filo stradale o dai marciapiede e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada.
- 8 La sostituzione o l'inserimento di nuovi chioschi può essere autorizzata solo se questi utilizzano strutture amovibili dotate dei necessari servizi tecnologici predisposti all'interno della struttura stessa, in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successivi ampliamenti.

9 I chioschi e le edicole esistenti alla data di adozione del presente Regolamento aventi superficie superiore a quella di cui al comma 3 e collocati ad una distanza inferiore a 3 m. dal filo stradale o dal marciapiede potranno essere mantenuti fino all'approvazione del piano - programma.

10 In deroga a quanto stabilito al successivo comma 14, in attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma ivi previsto, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- a. manutenzione, sostituzione, ristrutturazione nonché ampliamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, per i chioschi esistenti ubicati al di fuori del perimetro della zona A del Centro Storico, come individuato dal vigente P.R.G.;
- b. manutenzione e sostituzione per i chioschi esistenti ubicati all'interno della zona A;
- c. gli interventi di cui ai punti a e b dovranno tendere ad uniformare la struttura ed i colori, in relazione alle diverse tipologie commerciali, ai fini di garantire l'omogeneità di immagine;
- d. dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.AA. per gli interventi da realizzare nelle zone di importanza storico-ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali;
- e. è consentito il trasferimento dei chioschi nonché il superamento della superficie di cui al comma 3 del presente articolo, per motivi o situazioni ambientali particolari che l'Amministrazione ritenga collegate a funzioni di pubblico interesse. La deroga dai sopraindicati parametri, nel rispetto comunque del D.M. 2/4/1968, dovrà essere sottoposta al preventivo assenso del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 41 delle N.T.A del vigente P.R.G.;
- f. in tutti i casi in cui si proceda al trasferimento nonché ampliamento, ai sensi dei punti precedenti, dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia¹.

11 Soppresso².

12 I distributori di benzina sulle strade urbane debbono essere dotati dei necessari spazi di accesso ed uscita e di aree sufficienti a non interferire con la viabilità meccanica, ciclabile o pedonale.

13 Indipendentemente dagli spazi di servizio a disposizione debbono essere trasferiti i distributori che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalla L.R. 16 del 17/05/86 o da altre norme successivamente emanate.

14 Fatta eccezione di quanto previsto al successivo comma 15, non saranno rilasciate autorizzazioni o concessioni per occupazione di suolo pubblico se non dopo l'approvazione di un Piano Programma specifico che regolamenti l'ubicazione e le caratteristiche di ogni impianto. La normativa del presente articolo conserva validità fino all'approvazione del Piano Programma².

15 In attesa della definizione ed approvazione del Piano Programma previsto al precedente comma 14 possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo

¹ Provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n° 50932/02 dell'1/12/2003.

² Provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n° 50932/02 dell'1/12/2003.

pubblico, in via transitoria, con validità fino all'approvazione del Piano Programma, nelle seguenti fattispecie:

- a) rinnovi relativi a chioschi in attività, fino all'approvazione del Piano Programma;
- b) rinnovi relativi a chioschi in attività, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 77 comma 10, fino all'approvazione del Piano Programma.

Le autorizzazioni e concessioni per occupazione suolo pubblico decadono nel caso di mancato esercizio dell'attività protratto per oltre sei mesi, fatta eccezione per impedimenti non imputabili alla volontà dell'esercente. E' fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso.

Fatto salvo il rilascio del prescritto titolo edilizio, le autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico permanente sono rilasciate previo parere vincolante di apposita Commissione Tecnica così composta:

- Dirigente incaricato dal Capo Settore del Territorio e dello Sviluppo Economico, con compiti di coordinamento e redazione del relativo parere;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Viabilità e Traffico;
- Dirigente, o suo delegato, del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo (per le prescrizioni in materia di Polizia Amministrativa);
- Responsabile, o suo delegato, dell'U.O. Attuazione PRG³

Raffronto tra i testi degli articoli degli articoli 99,100,101,102 riguardanti la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio del Regolamento Edilizio vigente e quelli proposti in variante.

³ Provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n° 50932/02 dell'1/12/2003.

Regolamento Edilizio <u>VIGENTE</u>	Regolamento Edilizio <u>VARIANTE</u>
<p align="center">COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO</p> <p>Art. 99 – Composizione e nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p> <p>1 Viene istituita la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio ai sensi e per le finalità indicate nell' art. 3 della L.R. 31/02.</p> <p>2 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è nominata dal Sindaco ed è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un dirigente comunale esperto nella materia edilizia ed urbanistica, in qualità di Presidente; - da cinque membri esterni scelti tra esperti nelle seguenti materie: <ul style="list-style-type: none"> ➤ storia, tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici; ➤ progettazione urbanistica e architettonica, sia nel campo delle nuove costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente. <p>3 I requisiti dei membri esterni dovranno essere accertati da titoli riassunti in curricula, esplicitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi nella ricerca o nell'insegnamento universitario; - pubblicazioni a diffusione non esclusivamente locale; - attestati, premi e riconoscimenti di merito di istituzioni culturali prestigiose oltre l'ambito locale; 	<p align="center">COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO</p> <p>Art. 99 – Composizione e nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p> <p>1 Viene istituita la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio ai sensi e per le finalità indicate nell' art. 3 della L.R. 31/02.</p> <p>2 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è nominata dal Sindaco ed è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Capo Settore della struttura edilizia ed urbanistica competente, in qualità di Presidente; in assenza del Capo Settore il ruolo di Presidente è assunto da uno dei dirigenti dei Servizi del Settore o dal Responsabile del SUE; - da cinque membri esterni scelti tra esperti nelle seguenti materie: <ul style="list-style-type: none"> ➤ storia, tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, ➤ progettazione urbanistica e architettonica, sia nel campo delle nuove costruzioni, sia nel recupero del patrimonio edilizio esistente. <p>3 I requisiti dei membri esterni dovranno essere accertati da titoli riassunti in curricula, esplicitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi nella ricerca o nell'insegnamento universitario; - pubblicazioni a diffusione non esclusivamente locale; - attestati, premi e riconoscimenti di

<ul style="list-style-type: none"> - incarichi pluriennali svolti presso le PP.AA. preposte alla tutela del patrimonio dei beni ambientali, storici e culturali; - esperienza professionale nella progettazione edilizia nel campo della nuova costruzione e del restauro, nonché della progettazione urbanistica di pianificazione generale o particolareggiata o di recupero paesaggistico ambientale (elenco degli interventi significativi). Particolare rilevanza avrà la conoscenza della storia e del contesto edilizio urbanistico territoriale locale, nonché la progettazione di significative opere nel territorio ferrarese. <p>4 L'individuazione dei candidati esperti avverrà mediante bando pubblico, la cui modalità sarà approvata con specifico atto di Giunta Comunale. Nello stesso provvedimento sarà nominata la Commissione per l'esame delle candidature.</p> <p>5 Partecipano di diritto ai lavori della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, senza facoltà di voto, i rappresentanti (titolari o supplenti) designati per la Consulta dell'Edilizia e del Territorio in rappresentanza degli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.</p>	<p>merito di istituzioni culturali prestigiose oltre l'ambito locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - incarichi pluriennali svolti presso le PP.AA. preposte alla tutela del patrimonio dei beni ambientali, storici e culturali; - esperienza professionale nella progettazione edilizia nel campo della nuova costruzione e del restauro, nonché della progettazione urbanistica di pianificazione generale o particolareggiata o di recupero paesaggistico ambientale (elenco degli interventi significativi). Particolare rilevanza avrà la conoscenza della storia e del contesto edilizio urbanistico territoriale locale, nonché la progettazione di significative opere nel territorio ferrarese. <p>4 L'individuazione dei candidati esperti avverrà mediante bando pubblico, la cui modalità sarà approvata con specifico atto di Giunta Comunale. Nello stesso provvedimento sarà nominata la Commissione per l'esame delle candidature.</p> <p>5 Partecipano di diritto ai lavori della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, senza facoltà di voto, i rappresentanti (titolari o supplenti) designati per la Consulta dell'Edilizia e del Territorio in rappresentanza degli Ordini professionali.</p> <p>6 Anche al fine di monitorare l'andamento dell'attività edilizia ed urbanistica sul territorio, il Sindaco e/o l'Assessore delegato possono presenziare alle sedute della CQ.</p> <p>7 Può altresì presenziare alle sedute della CQ un rappresentante della Commissione Tecnica Accessibilità (CTA) istituita con Delibera di Giunta del 20 maggio 2008 n. 40619.</p>
--	--

<p>Art. 100 – Dichiarazione di indirizzi</p> <p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, entro 30 giorni dal suo insediamento, elabora un documento di indirizzo contenente i principi e i criteri compositivi e formali ai quali si atterrà per l'emanazione dei pareri in materia di vincolo ambientale paesaggistico di cui all'art. 3 della legge regionale n° 31/02 e per la espressione dei pareri sugli altri interventi di competenza.</p> <p>2 Inoltre, la Commissione, nella dichiarazione di indirizzi, può decidere che alcune tipologie di intervento, tra quelle non comprese nell'art. 3 della L.R. 31/02, non siano sottoposte al proprio parere.</p> <p>3 Il documento proposto dalla Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è approvato dal Consiglio Comunale e comunicato agli Ordini professionali.</p> <p>4 La dichiarazione di indirizzi diventerà operativa 30 giorni dopo la ricezione da parte degli Ordini.</p> <p>5 La Commissione procederà all'esame dei progetti presentati prima della esecutività della propria dichiarazione secondo i criteri fissati nella previgente Dichiarazione di indirizzi.</p>	<p>Art. 100 – Dichiarazione di indirizzi</p> <p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, si dota di un documento di indirizzo contenente i principi e i criteri compositivi e formali ai quali si atterrà per l'emanazione dei pareri in materia di vincolo ambientale paesaggistico di cui all'art. 3 della legge regionale n° 31/02 e per la espressione dei pareri sugli altri interventi di competenza.</p> <p>2 Inoltre, la Commissione, nella dichiarazione di indirizzi, può decidere che alcune tipologie di intervento, tra quelle non comprese nell'art. 3 della L.R. 31/02, non siano sottoposte al proprio parere.</p> <p>3 Il documento proposto dalla Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio deve essere condiviso dalla Giunta Comunale, comunicato al Consiglio Comunale e agli Ordini professionali.</p> <p>4 La dichiarazione di indirizzi diventerà operativa 30 giorni dopo la ricezione da parte degli Ordini.</p> <p>5 La Commissione procederà all'esame dei progetti presentati prima della esecutività della propria dichiarazione secondo i criteri fissati nella previgente Dichiarazione di indirizzi.</p>
<p>Art. 101 – Competenze della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p> <p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.</p>	<p>Art. 101 – Competenze della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p> <p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.</p>

<p>2 La Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio esprime il parere di competenza nei seguenti casi:</p> <p>Interventi di cui all'art. 3, comma 1, della LR 31/02, ovvero negli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ambientale; - Interventi di risanamento conservativo e restauro sottoposti al Permesso di costruire; - Interventi di abbattimento di barriere architettoniche in edifici avente valore storico ed architettonico; <p>ed, inoltre, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi sottoposti a Permesso di Costruire e loro varianti essenziali; - Strumenti urbanistici attuati vi pubblici e privati, sia nel merito della qualità progettuale in attuazione della dichiarazione di indirizzi, sia ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 31/02 per la loro attuazione, in tutto o in parte, tramite dichiarazione di inizio attività (D.I.A.); - Richieste di parere preventivo, di cui all'art. 16 del presente regolamento, per qualunque tipologia di intervento; - Interventi per i quali è richiesto il parere della C.Q. dal sistema sanzionatorio. <p>3 Per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 100 , nel caso in cui nel corso dell'istruttoria del procedimento sia rilevata dagli Uffici istruttori un palese contrasto con la Dichiarazione di indirizzi, l'intervento stesso potrà essere sottoposto al parere della Commissione.</p>	<p>2 La Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio esprime il parere di competenza nei casi di cui all'art. 18 del presente regolamento ed, inoltre, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ambientale; - Strumenti urbanistici attuativi pubblici e privati, sia nel merito della qualità progettuale in attuazione della dichiarazione di indirizzi, sia ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 31/02 per la loro attuazione, in tutto o in parte, tramite dichiarazione di inizio attività (D.I.A.); - Richieste di parere preventivo, di cui all'art. 17 del presente regolamento, per qualunque tipologia di intervento; - Interventi per i quali è richiesto il parere della C.Q. dal sistema sanzionatorio. <p>3 Per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 100 , nel caso in cui nel corso dell'istruttoria del procedimento sia rilevata dagli Uffici istruttori un palese contrasto con la Dichiarazione di indirizzi, l'intervento stesso potrà essere sottoposto al parere della Commissione.</p>
---	---

<p>4 Nel caso di interventi sottoposti al parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza ai BB.AA. la Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio ricerca preventivamente il concerto con la Soprintendenza competente.</p>	
<p>Art. 102 – Disciplina generale del funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p>	<p>Art. 102 – Disciplina generale del funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</p>
<p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio (C.Q.) si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.</p>	<p>1 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio (C.Q.) si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.</p>
<p>2 Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti (4 membri), tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, la Commissione è valida quando siano presenti il Presidente e almeno 2 componenti (3 membri).</p>	<p>2 Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno dei componenti (4 membri), tra i quali il Presidente; in seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, la Commissione è valida quando siano presenti il Presidente e almeno 2 componenti (3 membri).</p>
<p>3 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione, con invito scritto. I pareri vengono espressi a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>3 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione. I pareri vengono espressi a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>
<p>4 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio è chiamata ad esprimersi successivamente all'istruttoria formale o, quando previsto, a quella di merito svolta dagli Uffici comunali competenti. Sono sottoposti al parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio solo i progetti conformi alle norme.</p>	<p>4 La C.Q. esprime sui progetti esaminati i seguenti pareri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parere favorevole, con eventuali motivazioni (obbligatorie per le autorizzazioni ambientali); - parere favorevole con prescrizioni architettoniche o esecutive non sostanziali, motivate con riferimento alla dichiarazione di indirizzi;

<p>5 La C.Q. esprime sui progetti esaminati i seguenti pareri:</p>	<p>- parere contrario, motivato;</p>
<p>- parere favorevole, con eventuali motivazioni (obbligatorie per le autorizzazioni ambientali);</p>	<p>La Commissione, qualora ritenga di dover acquisire elementi integrativi o significative modifiche progettuali, può rinviare l'esame del progetto specificando le integrazioni e/o modifiche richieste.</p>
<p>- parere favorevole con prescrizioni architettoniche o esecutive non sostanziali, motivate con riferimento alla dichiarazione di indirizzi;</p>	<p>5 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del Permesso di costruire o del parere preventivo. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del procedimento verificare tale adeguamento nei modi opportuni. Decorso il termine dell' istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.Q. precisandone la mancanza.</p>
<p>- parere contrario, motivato;</p>	<p>6 Gli elaborati grafici architettonici e la Relazione e Scheda tecnica descrittiva relativi ai progetti esaminati dalla C.Q. dovranno essere timbrati con la data della seduta della C.Q. e del parere espresso.</p>
<p>La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del Permesso di costruire o del parere preventivo. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del procedimento verificare tale adeguamento nei modi opportuni. Decorso il termine dell' istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della C.Q. precisandone la mancanza.</p>	<p>7 In tutti i casi in cui è previsto il parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine di trenta giorni, del potere di annullamento ai sensi dell' art. 24 della L.R. 31/02.</p>
<p>6 Gli elaborati grafici architettonici e la Relazione e Scheda tecnica descrittiva relativi ai progetti esaminati dalla C.Q. dovranno essere timbrati con la data della seduta della C.Q. e del parere espresso.</p>	<p>8 La Commissione, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei progettisti anche quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno comunque allontanare prima della formulazione del parere.</p>
<p>7 In tutti i casi in cui è previsto il parere della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine di trenta giorni, del potere di annullamento ai sensi dell' art. 24 della L.R. 31/02.</p>	

<p>8 La Commissione, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di ammettere la presenza alle adunanze dei progettisti anche quali relatori sui progetti stessi. I progettisti si dovranno comunque allontanare prima della formulazione del parere.</p>	<p>9 I Commissari non possono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.</p>
<p>9 I Commissari non possono presenziare all'esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.</p>	<p>10 Le sedute della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio non sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario. Su richiesta anche di un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.</p>
<p>10 Le sedute della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio non sono pubbliche, salvo che il Presidente non disponga il contrario. Su richiesta anche di un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.</p>	<p>11 Per ogni argomento discusso vanno trascritti, a verbale, i pareri della Commissione, eventuali modificazioni richieste e condizioni poste, i voti contrari o di astensione ed eventuali dichiarazioni di voto.</p>
<p>11 Per ogni argomento discusso vanno trascritti, a verbale, i pareri della Commissione, eventuali modificazioni richieste e condizioni poste, i voti contrari o di astensione ed eventuali dichiarazioni di voto.</p>	<p>12 Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai commissari presenti alla seduta.</p>
<p>12 Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai commissari presenti alla seduta.</p>	<p>13 Ai soli commissari esterni membri della Commissione è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali per le sedute di Commissione. Nel caso di residenza fuori dal Comune è previsto altresì, il solo rimborso delle spese di viaggio.</p>
<p>13 Ai soli commissari esterni membri della Commissione è attribuito un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali per le sedute di Commissione. Nel caso di residenza fuori dal Comune è previsto altresì, il solo rimborso delle spese di viaggio.</p>	<p>14 I membri della C.Q. durano in carica per tutto il mandato del Sindaco che li ha nominati, fino alla nomina dei nuovi componenti ad opera del Sindaco successivo.</p>
<p>14 I membri della C.Q. durano in carica per tutto il mandato del Sindaco che li ha nominati, fino alla nomina dei nuovi componenti ad opera del Sindaco successivo.</p>	<p>15 I membri che non partecipano a n. 3 sedute consecutive senza giustificati motivi decadono dalla carica. In caso di cessazione volontaria dalla carica di uno o più membri, oppure di decadenza dalla medesima, di dimissioni o morte, il Sindaco procederà alla relativa sostituzione per il periodo residuo.</p>
<p>15 I membri che non partecipano a n. 3 sedute consecutive senza giustificati motivi decadono dalla carica. In caso di cessazione volontaria dalla carica di uno o più membri, oppure di decadenza dalla</p>	<p>16 Gli esperti si astengono dal giudizio sui casi presentati da ditte o professionisti con i quali abbiano in corso rapporti</p>

<p>medesima, di dimissioni o morte, il Sindaco procederà alla relativa sostituzione per il periodo residuo.</p> <p>16 Gli esperti si astengono dal giudizio sui casi presentati da ditte o professionisti con i quali abbiano in corso rapporti professionali o li abbiano intrattenuti nel corso dell'ultimo biennio.</p> <p>17 Gli operatori o i professionisti, all'atto della presentazione dei progetti possono indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli esperti nel caso in esame e chiederne l'astensione dalla valutazione. Sulla richiesta decide il Presidente.</p> <p>18 La Commissione per la Qualità edilizia ed architettonica rende conto al Consiglio Comunale della propria attività attraverso un rapporto annuale.</p> <p>19 Periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, la Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio illustra, in seduta congiunta, l'attività svolta alla Consulta per l'Edilizia ed il Territorio.</p>	<p>professionali o li abbiano intrattenuti nel corso dell'ultimo biennio.</p> <p>17 Gli operatori o i professionisti, all'atto della presentazione dei progetti possono indicare motivate ragioni di potenziale conflitto di interesse di singoli esperti nel caso in esame e chiederne l'astensione dalla valutazione. Sulla richiesta decide il Presidente.</p> <p>18 La Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio, se richiesto, rende conto alla Giunta ed al Consiglio Comunale della propria attività.</p>
--	---

- di precisare che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Mario Lazzari, Dirigente del Servizio Qualità Edilizia.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 40

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 40

VOTI FAVOREVOLI: N° 25

VOTI CONTRARI: N° 14 (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, De Anna, Dragotto, Fortini, Levato, Lodi, Rendine, Tavolazzi e Zardi)

ASTENUTI: N° 1 (Cons. Bregola)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato

Escono i Cons.ri Brandani, Dragotto, Levato e Lodi – PRESENTI: N° 36

P.G. 65830/10



COMUNE DI FERRARA


**OGGETTO: Variante al Regolamento Edilizio riguardante l'abrogazione dell'art 77
"Chioschi, edicole, distributori di carburanti" e la modifica degli articoli 99-100-101-102
"Composizione e nomina della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART.49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000
N°267

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA
(Ing. Mario Lazzari)

data 16-07-10



**PARERE DI RESPONSABILITÀ CONTABILE EX ART. 49 COMMA 1 E DI
COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS. 18/08/2000 N°267**


Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

x Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili

Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

data 16/7/2010

IL RAGIONIERE CAPO





COMUNE DI FERRARA

Certifico che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune dal 5 NOV. 2010
al 20 NOV. 2010

Ferrara, il 22 NOV. 2010

IL SINDACO COMUNALE
Carlo Pizzari

F.to: COLAIACOVO Dr. Francesco
F.to: FINARDI Dr. Roberto

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente copia di deliberazione è stata oggi pubblicata mediante affissione all'Albo di questo Comune e rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi (Art. 124 - comma 1 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267).

Ferrara, 26 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

- Da inoltrare al Difensore Civico Comunale per il controllo preventivo di legittimità a richiesta di almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali (art. 127 - commi 1 e 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267).
- Il termine di esecutività è interrotto in relazione all'attivazione della procedura di controllo ai sensi dell'art. 127, D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

A seguito delle osservazioni del Difensore Civico Comunale

- Modificato con atto n° _____ del _____
- Confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio: Atto n° _____ del _____

Ferrara,

IL SEGRETARIO GENERALE

Eseguita l'annotazione sul verbale originale delle deliberazioni

L'incaricato

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge:

- per decorrenza del 10° giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- per decorrenza del termine di legge dalla ricezione da parte del Difensore Civico Comunale (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)
- in relazione alla comunicazione del Difensore Civico Comunale di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 127 - comma 2 - D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Difensore Civico Com.le n° _____ del _____

Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata agli uffici per l'attuazione.

Ferrara,

5 NOV. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE